

**Circolare n. 93**

Pescara, 31 marzo 2022.

Agli studenti  
Ai genitori degli studenti  
Ai docenti  
Al personale ATA

**Oggetto: informativa nuove disposizioni Decreto legge del 24/3/2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” (GU n.70 del 24-3-2022).**

Viste le nuove disposizioni normative citate in oggetto, **si ritiene utile** fornire le seguenti **comunicazioni organizzative** valide per i docenti e il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Fermo restando che le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 4 del D.L. 111/2021, di seguito si riporta il contenuto del Decreto-Legge in relazione alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico, relativamente alle scuole secondarie di secondo grado (art. 9, comma 3):

[...]

3. *[...] nelle scuole secondarie di secondo grado [...], in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni [...] per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.*
4. *Gli alunni delle scuole [...] secondarie di [...] secondo grado [...] in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.*
5. *Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:*
  - a. *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione [...] per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*

Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali per il Marketing  
Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

- b. *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
- c. *resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°."*

**È bene, poi, precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.**

In sintesi:

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

### **In assenza di casi di positività o fino a tre casi di positività**

#### **Alunni.**

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

#### **Personale della scuola.**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo, utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

### **In presenza di almeno quattro casi positivi**

#### **Alunni.**

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

#### **Personale scolastico.**

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.



Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano gli studenti, i genitori degli studenti e il personale scolastico a **comunicare tempestivamente alla scuola** tutti gli eventuali accadimenti inerenti il contagio da Covid-19 all'indirizzo [petd07000x@istruzione.it](mailto:petd07000x@istruzione.it) segnalando: la situazione di positività (con indicazione della data di effettuazione del tampone con esito positivo o di riscontro dei primi sintomi). Si ricorda la necessità di produrre certificato medico in caso di richiesta di attivazione della DID.

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Infine si rende noto che entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Si confida e si ringrazia per la fattiva collaborazione necessaria per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Michela Terrigni  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)